

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILLENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LIVIA GERESCHI
Via Sant'Antonio, 3 – 56010 PONTASSERCHIO
Tel. 050859311 – Fax 050859333
e.mail: piic83500e@istruzione.it pec: piic83500e@pec.istruzione.it
CODICE FISCALE 93049600500
sito web: www.comprensivogereschi.edu.it



A Tutto il Personale Scolastico

Docenti e ATA

Esperti esterni

Oggetto: **Disposizioni generali – Doveri vigilanza – Fruizione ferie Docenti con contratto a T.D**

Con la presente si riepilogano alcune disposizioni e precisazioni

a) Tutto il personale, Docente e ATA, nonché eventuali Esperti o altro personale esterno, è tenuto a consultare:

☞ **PTOF**

☞ Disposizioni presenti sul Sito WEB dell'Istituto

☞ sul profilo Amm.ne Trasparente

☞ e sull'Albo On-Line con particolare riguardo a:

CODICE DISCIPLINARE

REGOLAMENTI

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

PRIVACY

b Docenti: i permessi orari di cui all'art. 16 - **PERMESSI BREVI** del CCNL 2006/2009 (non modificato dal nuovo CCNL), essendo soggetti a verifica della compatibilità con le esigenze di servizio, possono essere richiesti al massimo entro le **ore 12:00** del giorno precedente a quello di eventuale fruizione e **devono essere espressamente autorizzati dal DS e/o dai suoi diretti Collaboratori e/o delegati**;

c)Docenti (DOVERI di vigilanza): ai sensi dell'art. 44, co. 7, del CCNL 2019-2021 “*Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti*

prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.”, ciò vuol dire che alle ore 07:50 (secondaria primo grado) tutti docenti della 1^a ora devono essere già in aula (non al cancello o a prelevare i registri di classe cartacei), ricordando che comunque vige quanto prescritto dagli artt. 2047 e 2048 del c.c.:

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

PRECISAZIONI

L'art. 35 del nuovo CCNL 2019/2021, al comma 2 prevede che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.

Si ritiene che detta ultima previsione si riferisca essenzialmente al personale supplente breve, giacché con la Dichiarazione Congiunta n. 2 viene ribadito che **resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.**

Si ricorda, infatti, che l'art. 1, co. 54, della Legge di Stabilità (legge n. 228/2012) ha previsto che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

I successivi commi 55 e 56 prevedono quanto segue:

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

La RGS con la Nota 4 settembre 2013 prot. n. 72696, in merito alla monetizzazione delle ferie del personale a t.d., ha ricordato che **i giorni di sospensione delle lezioni comprendono**, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc...

- ☞ **TUTTI I DOCENTI** sono invitati a fruire, nei periodi di sospensione delle lezioni da calendario scolastico e/o regionale, delle ferie maturate e non godute;
- ☞ **la mancata richiesta di fruizione nel periodo in cui è consentito goderne** (compatibilmente con attività funzionali ed indifferibili quali scrutini, esami di Stato o attività valutative), **comporterà la perdita del diritto alle ferie e alla conseguente indennità sostitutiva**;
- ☞ il calendario scolastico adottato da questo Istituto con delibera del Consiglio di Istituto prevede la sospensione delle lezioni nei giorni 23 e 24 aprile 2025

In virtù di quanto sopra, il DS

INVITA

i **Docenti con contratto a tempo determinato** a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

AVVISA

I docenti con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Relativamente ai Docenti con contratto a T.D. il presente documento-informativa dovrà essere firmato digitalmente, tramite FEA SIDI, entro 5 giorni dalla pubblicazione, e acquisito a protocollo.

Per i Docenti precari assunti in data successiva alla pubblicazione del presente documento, la firma sarà acquisita unitamente alla sottoscrizione del contratto sempre con FEA.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Fornai